

Codice A1817B

D.D. 10 luglio 2025, n. 1327

L.R. 17.1.2008 n. 2 e s. m. e i. Lago Maggiore. Comune di Castelletto Sopra Ticino. Spiaggia Camping Italia Lido. Delimitazione fascia lacuale oggetto di regolamentazione della navigazione. Autorizzazione (art. 4, c. 1, lett g). Delimitazione area di balneazione. Interdizione della navigazione (art. 4, c. 1, lett d). Richiedente: Dani S.a.s. di Rappoldi Fabio & C.



ATTO DD 1327/A1817B/2025

DEL 10/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: L.R. 17.1.2008 n. 2 e s. m. e i. Lago Maggiore. Comune di Castelletto Sopra Ticino. Spiaggia Camping Italia Lido. Delimitazione fascia lacuale oggetto di regolamentazione della navigazione. Autorizzazione (art. 4, c. 1, lett g). Delimitazione area di balneazione. Interdizione della navigazione (art. 4, c. 1, lett d). Richiedente: Dani S.a.s. di Rappoldi Fabio & C.

Premesso che ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2 e successive modifiche, ed integrazioni, compete alla Regione il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all'occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino superiori a 100 metri quadri.

Considerato che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett d) della medesima legge regionale, spetta alla Regione l'approvazione di provvedimenti di interdizione o di limitazione permanente della navigazione.

Vista la richiesta presentata al Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania da parte dell'Unione di Comuni Collinari del Vergante, Belgirate, Lesa, Meina, Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con nota Prot. 30588 del 09/07/2025, in nome e per conto della Società Dani S.a.s. di Rappoldi Fabio & C p.iva 01735040030 di un provvedimento di interdizione della navigazione su uno specchio acqueo da riservare alla balneazione, sito nel Comune di Castelletto Sopra Ticino, via Cicognola 88, fronte Spiaggia Camping Italia Lido, di mq 1.636,86.

Visti inoltre gli elaborati progettuali, in forma digitale, riferiti alla sopra citata richiesta, foglio 6, mappale 66 del CT, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Visto che tale area è stata individuata dal Comune di Castelletto Sopra Ticino con Determinazione n. 268/2025, come comunicato allo scrivente Settore con nota Prot. 2947 del 08/05/2025.

Data la concessione demaniale per l'area in questione n. CST/O/355 del 07/02/2019 e s.m.i.

Dato atto che l'intervento di delimitazione dell'area di balneazione relativo allo specchio acqueo in questione, consiste nella posa di boe galleggianti ad individuazione del perimetro dell'intera area come da planimetria allegata.

Dato atto che ai sensi dell'articolo 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R recante "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi", e dell'articolo 38 della L. 20/01/1997, n. 19 "Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con allegati, fatta sul lago Maggiore il 2 dicembre 1992", gli specchi acquei riservati alla balneazione sono delimitati da boe gialle sferiche.

Considerato che l'individuazione dell'area da riservare alla balneazione, con conseguente delimitazione mediante boe gialle sferiche, risulta conforme alle disposizioni di cui al regolamento regionale n. 10/R – 2009 in materia di attività balneare, al "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" approvato con D.P.G.R. 29.3.2002, n. 1/R nonché alla L. 20.1.1997, n. 19.

Considerato inoltre, alla luce di quanto normato dalla L.R. 17.1.2008 n. 2 e s. m. e i. , che il presente provvedimento è soggetto al vincolo che impone, per le aree interessate dall'intervento, la gestione integrata delle spiagge in corrispondenza degli specchi acquei di cui trattasi e che verrà garantito il servizio di salvamento.

Dato atto che ARPA Piemonte sta provvedendo ad ultimare, nello specchio acqueo considerato, i dovuti campionamenti e le analisi chimiche sulla qualità delle acque, il cui esito positivo è condizione necessaria al rilascio del presente provvedimento.

Ritento pertanto :

- di autorizzare, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2, l'intervento di delimitazione dell'area di balneazione relativo allo specchio acqueo di 1636,86 mq antistante la spiaggia del Campeggio Italia Lido di Dani S.a.s. di Rappoldi Fabio & C. attraverso la posa di boe galleggianti gialle sferiche ad individuazione del perimetro dell'area stessa così come sopra evidenziato;
- di disporre, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett d), l'interdizione della navigazione di qualsiasi unità di navigazione all'interno dello specchio acqueo destinato alla balneazione, come sopra indicato.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la l.r. n. 23/2008.;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n.165/2001.;

- Vista la l.r. n. 2/2008 e s. m. e i.;
- Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 22.6.2009, n. 5/R recante "Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del lago Maggiore".;
- Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R recante "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi".;
- Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 29.3.2002, n. 1/R recante "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali".;
- Vista la legge 20.1.1997, n. 19;

determina

1. Di autorizzare, per quanto di competenza e fatte salve le verifiche e/o l'acquisizione delle autorizzazioni di legge, ai fini della sola disciplina della navigazione, l'intervento presentato dalla Unione di Comuni Collinari del Vergante, Belgirate, Lesa, Meina, Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con nota Prot. 30588 del 09/07/2025, in nome e per conto della Società Dani S.a.s. di Rappoldi Fabio & C p.iva 01735040030 , un provvedimento di interdizione della navigazione su uno specchio acqueo da riservare alla balneazione, sito nel Comune di Castelletto Sopra Ticino, via Cicognola 88 fronte Spiaggia Camping Italia Lido, di mq 1636,86, attraverso il posizionamento di boe gialle sferiche lungo il perimetro dell'area.
 2. Di vincolare la presente autorizzazione, alla luce di quanto normato dalla L.R. 17.1.2008 n. 2 e s. m. e i. , alla gestione integrata delle spiagge in corrispondenza degli specchi acquei di cui trattasi e alla predisposizione di idoneo servizio di salvamento.
 3. di vincolare, inoltre, la presente autorizzazione all'esito positivo dei campionamenti e delle analisi chimiche sulla qualità delle acque interessanti lo specchio di lago in questione, di competenza di ARPA Piemonte.
3. L'intervento dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all'istanza in questione, che vengono debitamente visti da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni :
- le boe, di delimitazione dell'area di balneazione devono essere sferiche, di colore giallo, e risultare conformi alle norme di cui al regolamento regionale recante "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi" approvato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R.
 - Le boe disposte perpendicolarmente alla linea di costa devono essere ancorate al fondo singolarmente.
 - L'ancoraggio di ogni boa al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento della medesima sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.
 - Le boe che delimitano esternamente l'area di balneazione (linea parallela alla costa) possono essere integrate con gavitelli gialli di minore dimensione, uniti tra loro da cima galleggiante da rimuoversi al termine della stagione balneare.
 - Il Settore Tecnico Novara - Verbania della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.
 - Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

- Il titolare della presente autorizzazione è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della stessa.
- Il titolare della presente autorizzazione ha altresì l'obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione le opere in argomento e dovrà adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità.
- Durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa al normale svolgimento della navigazione sia pubblica che privata, e dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti ad assicurare la sicurezza della navigazione.

4. Di disporre, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 17.1.2008, n. 2 e s. m. e i., l'interdizione della navigazione, ad ogni tipo di unità di navigazione, nello specchio acqueo così come evidenziato nella planimetria allegata alla presente e parte integrante e sostanziale; trattasi di specchio acqueo in prossimità della Spiaggia Camping Italia Lido di Dani S.a.s. di Rappoldi Fabio & C, di mq 1636,86, Comune di Castelletto Sopra Ticino.

5. Negli specchi acquei riservati alla balneazione si applicano le disposizioni di cui al regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R; in particolare è vietato l'accesso e la navigazione con qualsiasi unità di navigazione, incluse le tavole a vela o le tavole con aquilone nonché ogni altra attività non compatibile con la balneazione.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore
Dott.ssa E. Frosio

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ALLEGATO_Det_268_DANI_SAS_.pdf

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

Belgirate-Lesa-Meina

ORIGINALE

REGISTRO GENERALE DETERMINE	
Numero	Data
268	30-06-2025

Responsabile del Settore: MELONE RENATO GIUSEPPE
Settore: TECNICO

OGGETTO:	COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO – DELIMITAZIONE SPECCHIO ACQUEO RISERVATO ALLA BALNEAZIONE – CONCESSIONARIO DANI S.A.S. DI RAPPOLDI FABIO E C. - DETERMINAZIONI
----------	---

VISTO l'Art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente regolamento di Contabilità;

VISTI e richiamati i provvedimenti del Presidente con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Settori nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e s.m.i.;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la convenzione n. 586/A del 30.12.2021 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;

Richiamato il Regolamento regionale n. 10/R del 28.07.2009 il quale disciplina *l'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi*;

Visti in particolare

- l'art. 3, comma 2 il quale prevede che *<<I comuni individuano, altresì, i soggetti che in relazione allo svolgimento di attività imprenditoriali, quali la gestione di strutture turistico ricettive rivierasche, connesse alla fruizione, anche indiretta, di specchi acquei da parte dei bagnanti sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1>>*,
- gli articoli 7 e 8 che disciplinano il *“servizio di salvamento”* e le *“dotazioni delle postazioni di salvamento e compiti dell'assistente bagnanti”*, stabilendo che il servizio di salvamento deve essere assicurato nella fascia oraria minima stabilita dal comune competente;

Richiamate le comunicazioni Prot. 50802 del 28.10.2024 e Prot. 2702 del 22.01.2025, con le quali la Regione Piemonte – Settore Attività giuridica e Amministrativa, ha confermato l'obbligo da parte degli Enti preposti, all'individuazione dei soggetti che in relazione allo svolgimento di attività imprenditoriali, quali la gestione di strutture turistico ricettive rivierasche, connesse alla fruizione, anche indiretta, di specchi acquei da parte dei bagnanti sono tenuti all'adempimento di delimitazione degli specchi acquei da riservare alla balneazione;

Dato atto che la delimitazione dovrà avvenire secondo quanto disposto dall'art. 4 dello stesso Regolamento regionale n. 10/R del 28.07.2009 e che negli specchi acquei riservati alla balneazione, è vietato l'accesso e la navigazione con qualsiasi unità di navigazione, incluse le tavole a vela o le tavole con aquilone nonché ogni altra attività non compatibile con la balneazione (art. 3, comma 7 del Regolamento 10/R-2009), con conseguente provvedimento di interdizione o limitazione alla navigazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

Visto il verbale della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Prot. 859 del 06.02.2025 con il quale, nel prendere atto delle note e dei chiarimenti resi dalla Regione Piemonte in merito alla questione in oggetto, ha stabilito le modalità di attuazione degli obblighi normativi previsti;

Vista la comunicazione 14.02.2025 (Prot. 1019 del 14.02.2025) con la quale la FAITA Piemonte – Associazione regionale dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta del Piemonte, ha indicato la fascia oraria minima in cui assicurare il servizio di salvamento;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 27.03.2025 con la quale il Comune di Castelletto Sopra Ticino ha individuato, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Regolamento regionale n. 10/R-2009, i soggetti presenti sul proprio territorio che, in relazione allo svolgimento di attività imprenditoriali, quali la gestione di strutture turistico ricettive rivierasche, connesse alla fruizione, anche indiretta, di specchi acquei da parte dei bagnanti sono tenuti all'adempimento di delimitazione degli specchi acquei da riservare alla balneazione, tra cui il “Camping Italia Lido”, concessionario soc. Dani S.a.s. di Rappoldi Fabio e C. titolare della concessione demaniale n. CST/O/355 del 07.02.2019 e successive postille in data 04.11.2019 e 28.07.2022;

Richiamata la comunicazione Prot. 2950 del 08.05.2025 con la quale si invitava la soc. Dani S.a.s. di Rappoldi Fabio e C., ad individuare e delimitare lo specchio acqueo da riservare alla balneazione, attivando il servizio di salvamento per il periodo 15.06.2025/15.09.2025 negli orari minimi individuati dal Comune stesso (dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00);

Considerato che con la medesima nota si comunicava la tariffa di occupazione (0,15 €/mq. individuata

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00030588 del 09/07/2025

durante la seduta della Conferenza degli Amministratori del 06.02.2025, come confermata durante la seduta del 04.03.2025), invitando il Concessionario a presentare apposita planimetria riportante le aree come sopra individuate ed a comunicare la tipologia di occupazione (stagionale o annuale);

Vista la comunicazione 30.05.2025 (ns. Prot. 3495/2025) con la quale la soc. Dani S.a.s. di Rappoldi Fabio e C., ha trasmesso la planimetria riportante l'area riservata alla balneazione, pari a 1.636,86 mq., precisando che l'occupazione sarà di tipo continuativo;

Determinato in complessivi € 245,53 l'importo dovuto per l'occupazione dello specchio acqueo in oggetto, secondo il seguente schema: 1.636,86 mq. x 0,15 €/mq.;

Atteso che l'occupazione richiesta risulta compatibile con il Piano disciplinante l'uso del demanio approvato con deliberazione n. 11 del 25.11.2014 della Conferenza degli Amministratori;

Compiuta pertanto l'istruttoria di rito con esito favorevole per il soggetto istante;

Richiamata la deliberazione della Conferenza degli Amministratori:

- n. 5 del 26.04.2010, ratificata con Deliberazione di Giunta dell'Unione Collinare n. 87 del 16.10.2018, di approvazione dei criteri di stima per la determinazione dei canoni di concessione per gli edifici o parte di essi;
- n. 19 del 26.10.2011 con la quale sono state stabilite le "garanzie" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese, come previsto dall'art. 12, comma 3 della l.r. 10/2011;
- n. 1 del 14.03.2017 con la quale si è stabilito l'importo relativo alle spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni demaniali temporanee e delle concessioni demaniali sul territorio della Gestione Associata;

Ravvisata la necessità di determinare l'immediata assegnazione del bene a favore del soggetto istante;

Atteso che è in fase di acquisizione il relativo provvedimento di interdizione/limitazione alla navigazione da rilasciarsi a cura della struttura regionale competente in materia di navigazione interna, ai sensi dell'art. 3, comma 9 del Regolamento regionale n. 10/R e s.m.i. e che il presente provvedimento ha valore di postilla contrattuale alla concessione demaniale n. CST/O/355 del 07.02.2019 e successive postille in data 04.11.2019 e 28.07.2022;

Visto il Regolamento per la navigazione interna, D.P.R. 28.06.1949, n. 631;

Visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese"

Vista la legge regionale n. 2 del 17.01.2008 e s.m.i. "Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali" con la quale sono state individuate le competenze regionali e le funzioni attribuite agli enti locali in materia di navigazione interna;

DETERMINA

1. **Di prendere atto**, per quanto in premessa indicato, dell'individuazione dello specchio acqueo di 1.636,86 mq. da riservare alla balneazione, stabilito dalla soc. Dani S.a.s. di Rappoldi Fabio e C., come da comunicazione del 30.05.2025 (ns. Prot. 3495/2025), con occupazione di tipo continuativo;

2. **Di assegnare**, per quanto espresso in narrativa, alla soc. Dani S.a.s. di Rappoldi Fabio e C., con sede in Castelletto Sopra Ticino (NO), Via Cicognola n. 88 (c.f./P.IVA 01735040030), nella persona del Socio Accomandatario sig. RAPPOLDI Fabio (c.f. RPP FBA 59L29 F205Z), l'area demaniale in acqua antistante al foglio 6, mappale 66 del CT del comune di Castelletto Sopra Ticino (NO), per le seguenti tipologie di utilizzo:

- aree in acqua riconducibili ad attività aventi fini di lucro (art. 10, comma 1, lettera cc) Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i) – **mq. 1.636,86**, come da planimetria allegata al presente atto, sino al termine della concessione demaniale;

3. **Di dare atto** che è in fase di acquisizione il relativo provvedimento di interdizione/limitazione alla

navigazione da rilasciarsi a cura della struttura regionale competente in materia di navigazione interna, ai sensi dell'art. 3, comma 9 del Regolamento regionale n. 10/R e s.m.i.;

4. **Di dare atto** che il presente provvedimento ha valore di postilla contrattuale alla concessione demaniale n. CST/O/355 del 07.02.2019 e successive postille in data 04.11.2019 e 28.07.2022, rilasciata in favore della soc. Dani S.a.s. di Rappoldi Fabio e C.;

5. **Di quantificare** in complessivi € 245,53 l'importo dovuto per l'occupazione dello specchio acqueo in oggetto, secondo il seguente schema: 1.636,86 mq. x 0,15 €/mq;

6. **Di dare atto** che la concessione demaniale n. CST/O/355 del 07.02.2019 e successive postille, mantiene la scadenza del 31.12.2027;

7. **Di dare atto** che il presente provvedimento non comportando assunzione di impegno di spesa è immediatamente eseguibile.

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00030588 del 09/07/2025

Il Responsabile del Servizio
(RENATO GIUSEPPE MELONE)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00030588 del 09/07/2025

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

Belgirate – Lesa - Meina

Determinazione n. 268 del 30-06-2025

OGGETTO:

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO – DELIMITAZIONE
SPECCHIO ACQUEO RISERVATO ALLA BALNEAZIONE –
CONCESSIONARIO DANI S.A.S. DI RAPPOLDI FABIO E C. -
DETERMINAZIONI

Certificato di Pubblicazione

(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene affisso all'albo pretorio dell'Unione, per la pubblicazione dal 30-06-2025 e per 15 giorni consecutivi.

30-06-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENATO GIUSEPPE MELONE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00030588 del 09/07/2025

